

REGOLAMENTO (CEE) N. 3836/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene prodotto nella campagna 1987/1988, nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla sua elaborazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 6, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto agli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei v.q.p.r.d.; che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento suddetto, le partite destinate all'elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere titolo alcolometrico o volumico totale inferiore a quello richiesto;

considerando che le condizioni climatiche della campagna 1987/1988 hanno danneggiato particolarmente il vitigno Prosecco della zona viticola C II; che, di conseguenza, le partite necessarie per la produzione del v.s.q.p.r.d. elaborato con le uve di questo vitigno non raggiungono il titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9 % previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 823/87; che, per evitare perdite considerevoli per i produttori, è opportuno, per la campagna in questione, fissare per tali partite un titolo alcolometrico volumico totale minimo inferiore, consentendo allo Stato membro interessato di fissare per i

v.s.q.p.r.d. ottenuti da tali partite un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore al titolo minimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la produzione della campagna 1987/1988:

- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del v.s.q.p.r.d. « Prosecco di Conegliano Valdobbiadene », compresa la sottodenominazione « Prosecco di Cartize », può, in deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, essere fissato dall'Italia ad un livello più basso di 9,5 % vol ma non inferiore a 8 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del suddetto v.s.q.p.r.d. è fissato a 8 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.